



INFORMATIVA IMU 2020

Con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09.06.2020 è stata disposta la **non applicazione di sanzioni ed interessi per i versamenti IMU pervenuti entro la data del 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19.** Per beneficiare di suddetta disposizione il contribuente dovrà attestare, a pena di decadenza entro il 30 settembre 2020, la specifica difficoltà economica inviando all'Ufficio Tributi debitamente compilato il modello **"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla situazione di difficoltà economica a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 per beneficiare del ritardato pagamento acconto IMU 2020 entro il termine del 30 settembre 2020"**.

Attenzione: la quota a favore dello Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è esclusa dalla suddetta disposizione pertanto deve essere versata entro il 16 giugno 2020;

CHI PAGA?

Proprietari di fabbricati; proprietari di aree edificabili; titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, ed aree fabbricabili, terreni agricoli; locatari in caso di locazioni finanziaria (leasing); concessionari di aree demaniali; se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere pagata da ciascuno in proporzione alle quote di possesso; all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero "AIRE" non si applica l'aliquota per l'abitazione principale, ma quella per "altri immobili".

CHI E' ESENTE?

- **ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE** (eccetto gli immobili in categorie catastali A/1-A/8-A/9).
Per abitazione principale si intende l'immobile in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **I TERRENI AGRICOLI** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza Agricola comprese le società Agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendente dalla loro ubicazione.
- Assimilazione alle abitazioni principali e pertinenze per gli **IMMOBILI DELLE FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PREFETTURA**: Ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.L. 102/2013, a partire dal 1° luglio 2013, è stata introdotta l'assimilazione alla disciplina in materia di IMU concernete l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendete delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. L'assimilazione non opera per i fabbricati in categoria catastale A/1-A/8-A/9.
- Esenzione **CASA FAMILIARE** assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. In assenza di provvedimento del giudice l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
- Fattispecie equiparata alla casa principale: sensi del Regolamento comunale IMU 2020 è equiparata all'abitazione principale, ed è dunque esente, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **ANZIANI** o **DISABILI** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** (esenti fino al 31.12.2019) non sono più esenti nel 2020, ma il Comune ha deliberato l'aliquota a zero quindi l'IMU 2020 non è dovuta.
- **IMMOBILI MERCE** Dal 01.01.2014 al 31.12.2019 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione non è valida per il 2020, ma il Comune ha deliberato l'aliquota a zero quindi l'IMU 2020 non è dovuta.

Il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo al fine di ottenere l'agevolazione.

- **Cittadini AIRE PENSIONATI:** a partire dall'anno 2015 e fino al 31.12.2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Dal 01.01.2020 l'IMU è dovuta senza riduzioni con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.

CHI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE?

- **COMODATO D'USO** Ai sensi dell'art.1, comma 747, della Legge n.160/2019, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (quindi non l'esenzione) per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza principale. Requisiti:
 - il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili (uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - sono escluse le categorie catastali A/1-A/8 e A/9);
 - il contratto di comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve attestato con la presentazione della dichiarazione IMU.

- La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
- La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

QUANTO SI PAGA?

L'IMU si paga in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso degli immobili. **Per calcolare l'importo è possibile usare il calcolatore online sul sito del Comune.**

QUANTO SI PAGA?

**In rata unica entro il 16.06.2020 oppure in due rate con scadenza:
ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2020
SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020**

COME SI PAGA?

Con il modello F24 disponibile presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo ed il codice Ente relativo al Comune in cui sono ubicati gli immobili sotto riportato.

L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a **12,00 €**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

QUALI SONO LE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020?

Descrizione IMU	Aliquota
Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A\1, A\8 e A\9 e relative pertinenze principale e relative pertinenze	0,4%
Detrazione abitazione principale	€. 200,00
Aliquota uffici e studi privati (A10)	1,03%
Aliquota negozi e botteghe (C1)	1,03%
Aliquota fabbricati produttivi (cat. D)	1,03%
Aliquota altro (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati)	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 %
--	---------------

La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto una riduzione dell'Imu del 25 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

ATTENZIONE IL CODICE ENTE COMUNE DI PIANIGA E' G565

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Tributi al numero telefonico 041 5196227 oppure tramite e-mail: tributi@comune.pianiga.ve.it